

La disciplina degli adempimenti doganali (Parte II)



Il presente articolo completa l'analisi della disciplina degli adempimenti doganali intrapresa nell'ultimo numero. In particolare, si analizzeranno i regimi doganali previsti dal Codice doganale comunitario.¹ La scelta di vincolare la merce ad un determinato regime è funzione del particolare rapporto giuridico che il soggetto passivo intende instaurare con l'autorità doganale. I regimi doganali previsti sono:

- Immissione in libera pratica;
- Transito (interno ed esterno);
- Deposito doganale (di merci comunitarie e non);
- Perfezionamento attivo (temporanea importazione);
- Trasformazione sotto controllo doganale;
- Ammissione temporanea;
- Perfezionamento attivo (temporanea importazione);
- Perfezionamento passivo (temporanea esportazione);
- Esportazione.

L'**immissione in libera pratica** (art. 79) è il regime che attribuisce la posizione di merce comunitaria ad una merce non comunitaria, previo l'espletamento delle formalità doganali previste (cfr. parte 1) e il pagamento dei tributi dovuti.

Il **transito** si applica a tutte le merci soggette a formalità doganali che devono spostarsi da un luogo ad un altro. Secondo gli artt. 91 e 163 è di due tipi:

• **esterno**: permette sia la circolazione di merci non comunitarie all'interno del territorio della Comunità, senza che tali merci siano sottoposte al pagamento di dazi all'importazione o ad altre imposte, sia la circolazione di merci comunitarie oggetto di una misura (comunitaria) implicante la necessità della loro esportazione verso Paesi terzi e per cui sono espletate le corrispondenti formalità doganali di esportazione (art. 91).

• **Interno**: consente a merci comunitarie di circolare da un territorio comunitario ad un altro, con l'attraversamento del Paese terzo, senza che muti la loro posizione doganale (art. 163).

Il **deposito**, come pure gli altri regimi doganali, esclusa l'importazione definitiva, non comporta l'esito definitivo delle merci. Tale regime consente l'immagazzinamento in un deposito doganale di:

- merci non comunitarie;
- merci comunitarie.

Sono previste diverse categorie di depositi a seconda del tipo di utilizzo. La principale distinzione si ha tra *depositi pubblici e privati*.

La **trasformazione sotto controllo doganale** consente di utilizzare, nel territorio doganale comunitario, merci non comunitarie per sottoporle a processi di trasformazione senza che ciò comporti il pagamento di tributi. Infatti, questi ultimi dovranno essere pagati solo dopo che le merci trasformate vengono immesse in

libera pratica. (art. 130).

L'**ammissione temporanea** permette l'utilizzo, nel territorio doganale comunitario (senza che il soggetto passivo espleti nessuna misura di politica commerciale)² di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del deprezzamento dovuto all'uso che ne è fatto (art. 137).

L'**istituto del perfezionamento attivo** consente alle merci che entrano nel territorio comunitario per essere sottoposte a lavorazione, trasformazione, riparazione ecc., di esentare dal pagamento dei tributi doganali, in quanto merci destinate ad essere riesportate sotto forma di "prodotti compensatori".

Il **perfezionamento passivo** è l'istituto opposto del perfezionamento attivo, in quanto consente, in assenza totale o parziale dei dazi all'importazione, la temporanea esportazione e la successiva reimportazione di merci comunitarie da sottoporre a operazioni di perfezionamento (art. 145). L'ultimo istituto è l'**esportazione**. Tale regime consente alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità. L'esportazione di merci comunitarie comporta l'applicazione delle formalità previste all'atto dell'uscita, comprese, come rileva lo stesso art. 161, misure di politica commerciale ed eventuali dazi all'esportazione (art. 161).

Giuseppe De Marinis

1) Reg. Cee 12 ottobre 1992, n. 2913/92 – Artt. 79, 91, 98, 114, 130, 137, 145, 161, 163. Modificato come da ultimo dal regolamento Ce della Commissione 4 maggio 2001, n. 993/01.

2) Per le merci cui è concesso l'esonero totale dei dazi, l'ammissione temporanea comporta anche l'esenzione Iva. Se, al contrario, l'esonero dei dazi è solo parziale, l'Iva è dovuta per intero e la riscossione si ha all'atto della riesportazione.



Consulenza - Formazione - Finanziamenti

Via Contarini, 47 - 47023 CESENA (FC)
Tel. 0547/646094 - Fax 0547/350126

MASTER PER EXPORT MANAGER

Commercioestero Consulting S.r.l. promuove un Master per Export Manager diretto alle imprese che vogliono formare il loro personale in questo settore, nonché ai laureati interessati ad entrare in questa area professionale.

Per maggiori informazioni: Dott. Michele Lenoci
Responsabile area Formazione Commercioestero Consulting s.r.l.
lenoci@commercioestero.net • Tel. 0833 662104 • Fax 1782 211098